NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 aprile 2020**

Sospensione pagamenti atti impositivi e interpelli

Le interruzioni apportate dal DL 18/2020 Cura Italia.

Gli **artt. 67 e 68** sospendono i termini **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Ferma quindi ogni atto impositivo e ogni misura cautelare quali fermi, ipoteche, e ferme anche le cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda **accertamenti esecutivi e avvisi di addebito** secondo l'AE opera una sospensione dei termini di pagamento dal 9 marzo al 15 aprile 2020, come quella per presentare il ricorso.

Per quanto riguarda i tributi locali nel caso di pagamenti scadenti tra **l'8 marzo e il 31 maggio 2020** gli stessi sono prorogati al 30 giugno.

Sospese anche le rate da dilazione. Occorre però pagare le rate scadute, **in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020**.

Non sono invece sospese le rate (**inclusa la prima**) **da accertamento con adesione** stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo o altro atto. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di **conciliazione giudiziale o mediazione fiscale**.

La proroga al 30 giugno vale anche per gli avvisi di addebito (se il termine di pagamento cada tra tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020), che, attualmente, rappresenta l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le **cartelle di pagamento** Sono differiti al 30 giugno i versamenti relativi alle cartelle di pagamento scadute tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 e quello della rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020 è stato differito al 31 maggio 2020.

Non fruiscono di alcuna sospensione gli avvisi bonari.

Le **istanze di interpello** presentate durante il periodo della sospensione e tutti i termini connessi iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica a mezzo PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.